

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANTALCO, GRASSI BERTAZZI e LAURIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1988

Riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. – Il problema delle cosiddette «pensioni di annata» del pubblico impiego si trascina ormai da molto tempo; il fenomeno della progressiva svalutazione dei trattamenti pensionistici riguarda soprattutto le categorie professionali, cioè i dirigenti, a causa dei meccanismi di adeguamento ordinario che provocano effetti di appiattimento. Il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, ha avviato a soluzione il problema in quanto prevede l'adeguamento dei trattamenti di pensione dei dirigenti civili e militari dello Stato agli aumenti di stipendi dei dirigenti stessi stabiliti con i vari provvedimenti succedutisi dal 1982 al 1986.

Tale norma però esclude dal beneficio coloro i quali siano stati collocati a riposo

anteriormente al 1° gennaio 1979, lasciando quindi fuori proprio i pensionati che si trovano ad avere i trattamenti più svalutati e che, per l'età più avanzata, possono necessitare di cure più assidue e quindi di risorse economiche.

Il disegno di legge mira a porre riparo a questa evidente incongruenza della normativa vigente, adeguando anche le pensioni di ex dirigenti collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979 agli stipendi stabiliti nel 1986. Per quanto attiene al meccanismo di copertura finanziaria, si fa rinvio al capitolo 6856 del Ministero del tesoro, relativo alla legislazione *in itinere*; anche il disegno di legge finanziaria per il 1988 prevede nel Fondo speciale di parte corrente (Tabella B) un apposito stanziamento di 500 miliardi per la perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze anteriori al 1° gennaio 1979, sono riliquidate sulla base degli stipendi previsti dal decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, ferma restando l'anzianità riconosciuta agli interessati all'atto del collocamento a riposo.

2. I benefici determinati dal comma 1 decorrono dal 1° agosto 1987.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 30 miliardi per l'esercizio 1987 e in lire 90 miliardi a decorrere dall'esercizio 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, a tal fine utilizzando l'apposito accantonamento «Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.